



Verbale assemblea ordinaria e straordinaria dei soci

L'anno 2021 il giorno 20 del mese di Dicembre, in seconda convocazione alle ore 21,00, essendo andata deserta la prima, presso la sede sociale della Associazione (nel rispetto delle disposizioni anti-covid), l'assemblea straordinaria dei soci si è riunita per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Modifiche allo statuto relativo alla riforma ETS e proposta di adesione APS**
2. **Varie ed eventuali.**

Come da convocazione del 30/11/2021 regolarmente inviata a tutti i Soci, a norma e ai sensi dello statuto si sono riuniti i seguenti Soci:

- Giancarlo Micozzi
- Testasecca Fabrizio
- Ventresca Sandro
- Gasparrini Antonio
- Ripani Tiziano
- Coccia Luigi
- Evangelista Andrea
- Consorti Dalia
- Costa Enrica

Assume la presidenza dell'assemblea ordinaria e straordinaria Il Sig. Micozzi Giancarlo, che invita a fungere da Segretario il Sig. Ventresca Sandro che accetta.

Constatata la regolarità della convocazione e la validità della stessa essendo presenti n. 9 soci su un totale di n. 9, dichiara che l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, alle ore 21:00, a termine di Statuto.

Si passa all'esame degli argomenti:

Primo punto all'ordine del giorno:

1 Modifiche allo statuto relativo alla riforma ETS e proposta di adesione APS

Dopo aver ascoltato quanto ampiamente illustrato dal Presidente l'assemblea approva il nuovo statuto all'unanimità, così modificato ai fini dell'iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore).

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente Micozzi Giancarlo di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste dalle amministrazioni

pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

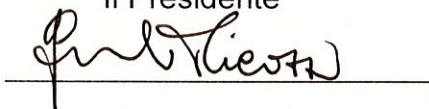
Si dà, altresì, mandato al Presidente di richiedere l'esenzione dall'imposta di bollo così come previsto dall'articolo 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 e come confermato dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n.158/E del 21 dicembre 2017 e l'esenzione dall'imposta di registro ex art. 82 comma 3 del medesimo D.Lgs.117/2017.

L'Assemblea, infine, delibera e conferisce mandato al Presidente di iscrivere "La Lanterna di Diogene" nell'albo delle APS.

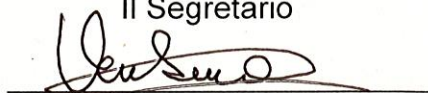
I dati contenuti nel presente atto costituiscono anche idonea modalità di registrazione dei dati e delle informazioni relative alla clientela, ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del D.Lgs. 21 novembre 2007 n.231.

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle ore 22,31 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Teramo
Ufficio Territoriale di Giulianova

Il presente atto è stato qui registrato il 21/12/2021

al n° 1235 serie 3

Versamento di €. 1 del 1

Firma su delega della Direttrice Provinciale Monica Di Meo

Il Funzionario
Arlozzi D.



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA LANTERNA DI DIOGENE"

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del terzo settore) e della normativa in materia l'ente del terzo settore, denominata "LA LANTERNA DI DIOGENE APS" di seguito detta Associazione. L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o terzi, di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo articolo 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

ART. 2: SEDE

L'Associazione ha sede nella città di Martinsicuro in Via A. Moro n. 21.

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondari, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

ART. 3 DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31/12/2051. L'assemblea potrà prorogare tale durata o acconsentire, anche tacitamente, la sua continuazione a tempo indeterminato.

ART. 4 SCOPO

L'Associazione, che non ha finalità di lucro, persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio artistico e storico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo.

In particolare:



- Attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- Organizzazione e allestimento di rappresentazioni teatrali con finalità di aggregazione sociale e senza fini di lucro.

Interesse precipuo della Associazione è quello di diffondere tutte le forme d'arte conosciute che, nel rispetto della persona umana, ne sollecitino la crescita morale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

L'Associazione potrà:

- a) assumere, sia in gestione, sia in locazione, sia in comodato, costruire e ristrutturare centri ed impianti idonei allo svolgimento delle attività culturali;
- b) compiere, comunque, qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dello scopo sociale.

ART. 5 - SOCI

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

I soci, indipendentemente dalle categorie a cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal consiglio, comunque precedente alla data dell'Assemblea che approva il bilancio.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in



regola con il pagamento della quota associativa, se prevista

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.
- Mantenere un comportamento conforme con le finalità dell'associazione
- Contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs. 117/2017

ART. 7 - VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per:

- Dimissioni volontarie
- Mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;

- Morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;

- Mancata partecipazione alla vita dell'associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'associazione

Indegnità deliberata dall'Organo Amministrativo, sentita l'Assemblea

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del codice civile.

ART. 10 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- **L'assemblea dei soci**
- **Il presidente**
- **L'organo amministrativo o consiglio direttivo**
- **Il vicepresidente**
- **Il segretario tesoriere**
- **L'organo di controllo** (nominato solo al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 30 del CTS.)
- **Revisore legale dei conti** (nominato solo al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del CTS)

ART. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per



l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o almeno due terzi del consiglio direttivo.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

- Fissa, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari
- Approva il programma di attività promosso dal consiglio direttivo
- Approva il bilancio preventivo ove previsto
- Ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal consiglio direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati.
- in sede straordinaria l'Assemblea:
- Delibera le modifiche dello statuto
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto proposto dall'articolo 28 dello statuto.
- Nomina i liquidatori

Le deliberazioni dell'assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario, o in mancanza, del Presidente dell'associazione e rimangono depositate presso la sede dell'associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

ART. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto



favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero da tre a sette membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

In caso di cessazione di un consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio stesso cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima assemblea.

In caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero consiglio.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Parroco pro tempore della Parrocchia Sacro Cuore di Martinsicuro è membro di diritto del Consiglio, ove accetti di farne parte, ed in questo caso il numero dei membri del consiglio Direttivo è elevato di una unità.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel R.U.N.T.S.,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati
- nomina il segretario tesoriere
- nomina il Vicepresidente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 - IL PRESIDENTE

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente esegue le deliberazioni del consiglio ed esercita i poteri che il consiglio gli delega in via generale o di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori;

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 - SEGRETARIO - TESORIERE



Il segretario – tesoriere coadiuva il Presidente ed è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Ha i seguenti compiti:

- Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari;
- Cura la corrispondenza
- È responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli eventuali organi collegiali
- Predispone gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al consiglio direttivo per l'approvazione
- Redige relazione sulla gestione economica dell'associazione da sottoporre all'assemblea
- Tiene la cassa su autorizzazione del consiglio direttivo
- Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità ed alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione
- Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo



Le somme incassate dovranno essere dal lui versate presso un Istituto di credito indicato dal consiglio Direttivo. Il Segretario - tesoriere non potrà in nessun caso ritirare somma alcuna dagli Istituti Bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti o riscossioni senza i regolari mandati debitamente firmati dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente.

ART. 17 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul

suo concreto funzionamento

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;



- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del R.U.N.T.S..
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ART. 21 -I BENI

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 – BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 - BILANCIO SOCIALE

E redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 - PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 - ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE



L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 - NORMA TRANSITORIA

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del R.U.N.T.S. medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

